

Regolamento di disciplina degli studenti

Art. 1 - Doveri fondamentali degli studenti

Ogni studente ha il dovere di:

- a) rispettare l'orario scolastico e frequentare regolarmente le lezioni e le attività didattiche, portando con sé il materiale didattico occorrente ed i compiti svolti a casa;
- b) impegnarsi regolarmente nello studio, al fine di poter fruire pienamente delle opportunità formative offerte dalla scuola;
- c) indossare un abbigliamento decoroso, adeguato alla situazione, alle norme di sicurezza e a quelle igieniche;
- d) moderare il tono della voce e usare un linguaggio corretto, non aggressivo né offensivo o scurrile;
- e) rispettare tutte le persone che operano nella scuola, i compagni e gli eventuali ospiti;
- f) segnalare episodi di bullismo o cyber-bullismo.
- g) mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi della vita della comunità scolastica;
- h) osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal Regolamento d'Istituto e da circolari interne, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e per la tutela della salute, in tutte le situazioni, ivi comprese tutte le attività che si svolgono all'esterno dell'Istituzione;
- i) non usare dispositivi informatici personali (tablet, notebook, smartphone, ecc.) a eccezione dei casi previsti dall'apposito Regolamento. Nelle aule dove siano presenti dei portacellulare, gli smartphone vanno depositati in modalità off-line o spenti, nella tasca corrispondente al proprio numero di registro.
- j) utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell'Istituzione;
- k) collaborare con tutto il personale dell'Istituzione per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico e formativo;
- l) informare, anche se maggiorenne, i genitori dei risultati scolastici e delle comunicazioni scuola-famiglia;
- m) contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

Art. 2 - Principi e finalità

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa: essi tendono, attraverso la riflessione, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive della personalità degli altri soggetti. La libertà di opinione non può mai tradursi in prevaricazioni o degenerare in bullismo o cyber-bullismo.
4. Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare

- sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
5. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
 6. Comportamento e profitto sono ambiti separati: i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulla valutazione del profitto (art 4, c. 3, DPR 249).
 7. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione; esse tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, sono ispirate al principio della riparazione del danno. Inoltre esse tengono conto della situazione personale dello studente.
 8. Compatibilmente con la disponibilità di personale da incaricare della vigilanza, allo studente è offerta la possibilità di convertire la sospensione in attività in favore della comunità scolastica. In ogni caso l'Istituto si renderà disponibile ad indicare associazioni di volontariato in grado di offrire impieghi socialmente utili.
 9. L'obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto non è semplicemente la previsione di un sistema sanzionatorio, ma piuttosto la realizzazione di una sorta di alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici affinché le sanzioni previste abbiano anche finalità educativa.
 10. Le sanzioni - adottate dal Consiglio di Classe - sono comminate solo in caso di infrazioni gravi o reiterate. Durante il periodo di allontanamento deve essere previsto comunque un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro del sanzionato nella comunità scolastica.
 11. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 3 - Infrazioni disciplinari e sanzioni

1. Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti, che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni e qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività integrative ecc.).
2. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività. La relazione tra mancanze disciplinari e corrispondenti sanzioni è stabilita dalla "TABELLA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI" allegata al presente *Regolamento* di cui è parte integrante.
3. Il personale docente, ma anche non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari. La giurisprudenza ha individuato la qualifica di pubblico ufficiale per il docente nello svolgimento del suo lavoro che, pertanto, ne assume i diritti e i doveri derivanti.
4. I provvedimenti, che saranno adottati con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi, sono:
 - a) rimprovero verbale privato o in classe;
 - b) nota disciplinare scritta sul registro di classe;
 - c) allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a 15 giorni;
 - d) allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni;
 - e) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
 - f) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
5. Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta sono inflitti dal docente o dal Dirigente scolastico in caso di violazioni lievi. Chi ha la potestà di disporre il provvedimento può chiedere la

convocazione dei genitori.

6. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola per periodi non superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Classe in caso di gravi o reiterate infrazioni. Qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi appartenenti a più classi, i Consigli delle classi interessate si riuniranno in seduta comune.

7. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento da scuola per periodi superiori a quindici giorni e fino al termine delle lezioni, sono adottati dal Consiglio d'Istituto in caso di mancanze di particolare gravità o di reiterazione di comportamenti scorretti. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione oppure al generarsi e al permanere di una situazione di pericolo. Sono da considerarsi elementi di gravità:

- a) l'azione compiuta in gruppo di almeno tre persone;
- b) il comportamento scorretto messo in atto da uno studente maggiorenne al cospetto di minori;
- c) l'aver già subito nel corso dell'anno scolastico almeno due provvedimenti disciplinari di allontanamento dalle lezioni;
- d) l'aver commesso azioni tali da ingenerare un elevato allarme sociale.

8. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dall'Istituto fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

9. Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

10. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro a scuola.

11. Quando la violazione disciplinare può configurare un'ipotesi di reato, il Dirigente scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia alle autorità competenti ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

12. Per comportamenti non previsti all'art. 1 o non esplicitamente indicati si procede per analogia.

13. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico. In caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all'Istituto che accoglie l'allievo.

Art. 4 - Casi di necessità e urgenza

1. Il dirigente scolastico può motivatamente adottare, in caso di necessità e urgenza, un provvedimento cautelare di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, qualora questi si sia reso responsabile di mancanze gravi o gravissime, al fine di:

- prevenire il pericolo di reiterazione di mancanze disciplinari di particolare gravità;
- evitare la presenza a scuola dello studente responsabile di mancanza possa costituire un potenziale pericolo per docenti, alunni, personale ATA;
- garantire l'ordinato svolgimento dell'attività didattica stravolta dalla/e mancanza/e dell'allievo incolpato.

La misura cautelare può avere la durata massima di giorni 8, entro i quali dovrà essere convocato l'organo collegiale competente per irrogare, eventualmente, la sanzione disciplinare: nella determinazione della stessa si terrà conto della misura cautelare disposta dal DS.

Art. 5 - Procedimento sanzionatorio

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e garantire condizioni di equità. Nei casi in cui sono coinvolti gli organi collegiali le fasi sono

I.I.S. "ANDREA SCOTTON" COD.MIN. VIIS021008 C.F.93002740244 C.C.POST. 11802360
viis021008@istruzione.it pec:VIIS021008@pec.istruzione.it

Sede centrale:

via Roma 54/56 – 36042 Breganze (VI) – Tel. 0445/300320 viis021008@istruzione.it pec:VIIS021008@pec.istruzione.it

Succursale:

Piazza del Donatore – 36042 Breganze (VI) – Tel. 0445/873327 meccanicibreganze@ipsiascotton.it

Sede coordinata:

via Travettore, 37 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – Tel. 0424/567810 – bassano@ipsiascotton.it

le seguenti: contestazione di addebito, convocazione dell'organo collegiale per consentire l'esercizio del diritto di difesa da parte dello studente, adozione dell'eventuale provvedimento disciplinare, comunicazione della sanzione disciplinare all'alunno e ai genitori.

La procedura è effettuata nel rispetto dell'applicazione delle regole generali sull'azione amministrativa derivanti dalla L. n 241/1990 e s.m.i.. Tale legge, che detta norme sul procedimento amministrativo, costituisce il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti.

1. In caso di infrazioni lievi:

- a) il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o l'ammonizione scritta sul registro di classe;
- b) il docente può riferire in modo riservato, verbalmente o per iscritto, al Dirigente o al docente coordinatore di classe, che si attiveranno per riferire privatamente allo studente e alla famiglia il contenuto dell'ammonizione. Del procedimento dovrà rimanere traccia scritta da allegare al verbale della prima riunione successiva del Consiglio di Classe.

2. annotazioni, richiami e note disciplinari vengono irrogate in proporzione alla gravità del comportamento scorretto e sempre con finalità educativa. Lo studente ha diritto di esporre la sua versione dei fatti per chiarire la sua posizione.

3. Qualora i comportamenti contestati fossero sanzionabili con la sospensione dalle lezioni, il Consiglio di classe, riunito anche eventualmente con procedura d'urgenza, valuta l'entità della sanzione in base alla tabella allegata al presente *Regolamento*. Per i comportamenti più gravi, per i quali sia ipotizzabile la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, il Consiglio di classe invia gli atti al Consiglio di Istituto. La delibera relativa alla decisione assunta dall'organo collegiale competente è trasmessa alla famiglia dello studente anche in caso di maggiore età dell'interessato.

4. Il Consiglio di Classe quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori eletti, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi). Il C.d.C. andrà presieduto dal dirigente scolastico o suo delegato.

Art. 6 - Impugnazioni

2. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno all'Istituzione.

3. La richiesta, adeguatamente motivata, pena la nullità del ricorso; va presentata al Dirigente Scolastico che provvede alla convocazione dell'O.d.g. La decisione circa il ricorso presentato avviene entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

4. Il Dirigente del Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dei regolamenti contenuti nel D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) e nel D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.

Art. 7 - Organo di garanzia

1. L'Organo di garanzia:

- a) decide sui ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari irrogate agli alunni verbalizzando in forma scritta il loro annullamento o la loro conferma;
- b) dirime le controversie riguardanti l'applicazione del Regolamento di disciplina.

2. La sua composizione è la seguente:
 - a) il Dirigente scolastico (di diritto);
 - b) due docenti nominati dal Collegio dei docenti;
 - c) un genitore e uno studente individuati dal Consiglio d'Istituto.
3. L'Organo di garanzia viene rinnovato ogni tre anni. I suoi componenti rimangono in carica fino all'insediamento del nuovo organo di garanzia.
4. Presidente dell'Organo di garanzia è, di diritto, il Dirigente scolastico.
5. Le riunioni dell'Organo di garanzia sono valide qualora siano presenti almeno tre componenti. In caso di assenza del Dirigente Scolastico questi delega a sostituirlo ed a presiedere la seduta un sostituto individuato tra i propri Collaboratori anche se esterni all'Organo.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non partecipano alla votazione gli alunni e i genitori degli alunni direttamente interessati dalla sanzione disciplinare.
7. Di tutte le riunioni dell'Organo di garanzia è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti, liberamente scelto dal Presidente.

Sede centrale:

via Roma 54/56 – 36042 Breganze (VI) – Tel. 0445/300320 viis021008@istruzione.it pec:VIIS021008@pec.istruzione.it

Succursale:

Piazza del Donatore – 36042 Breganze (VI) – Tel. 0445/873327 meccanicibreganze@ipsiascotton.it

Sede coordinata:

via Travettore, 37 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – Tel. 0424/567810 – bassano@ipsiascotton.it